

L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l.

Prog. n. F/050307/01/X32 - CUP: B63D17001490008 - COR: 744790

ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l.

Prog. n. F/050307/02/X32 - CUP: B33D17004560008 - COR: 744791

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

Prog. n. F/050307/03/X32 - CUP: B43D17001450008 - COR: 744792



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile"

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;

VISTO il regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma «Orizzonte 2020», ed attuato con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, e del 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2015, n. 15, quest'ultimo recante l'adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle



disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);

VISTO, inoltre, l'articolo 70, comma 2, lettera b), del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 che disciplina l'ammissibilità delle operazioni sostenute con fondi SIE in base alla loro ubicazione;

VISTO l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;

VISTO in particolare l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR;

VISTA la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in



applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europeo, che rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

VISTO il decreto n. 1328 del 6 marzo 2017 con il quale sono state stabilite le direttive operative del Ministero per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, che individua le risorse disponibili per gli interventi a favore di progetti di ricerca e sviluppo a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3 del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR pari ad un ammontare di € 180.000.000,00 (centottantamiloni), di cui € 150.000.000,00 (centocinquantamiloni) per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed € 30.000.000,00 (trentamiloni) per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), di cui una quota pari al 60 per cento è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti, nell'ambito delle medesime regioni, da PMI e da reti di imprese;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016 che prevede, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito con il decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225, un accantonamento di risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per una quota pari ad € 3.600.000,00 (tremilioneisecentomila), corrispondente al 2 per cento delle suindicate risorse complessive;

VISTO altresì l'articolo 5, comma 1, lettera d), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, il quale prevede che le spese generali sono determinate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del programma, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con



il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., di seguito *Soggetto gestore*, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, così come modificato con decreto direttoriale n. 84586 del 14 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 1 giugno 2016 nonché i criteri, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande stesse;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2 del predetto decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016 che stabilisce che le domande di agevolazioni e la prevista documentazione devono essere presentate a partire dal 17 ottobre 2016;

VISTO, inoltre, l'articolo 8, comma 4, del predetto decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, che prevede la possibilità di erogare il finanziamento agevolato a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o in alternativa richiedendo l'accesso al fondo di garanzia per di cui al citato decreto direttoriale del 6 agosto 2015;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 5843 del 17 ottobre 2016 che dispone la proroga della chiusura del primo giorno di presentazione delle domande alle ore 19.00 del 18 ottobre 2016;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 100370 del 18 ottobre 2016 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, è stato comunicato l'esaurimento, alle ore 19.00 del 18 ottobre 2016, delle risorse stanziata e, in conseguenza, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione relative sia alle regioni meno sviluppate che alle regioni in transizione, nonché, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, che le domande pervenute nel primo giorno utile sono considerate come pervenute nello stesso istante e sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017, con il quale le predette risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono state incrementate di € 140.000.000,00 (centoquarantamiliardi) per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2018, con il quale, all'art. 1, le predette risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono state incrementate di € 34.800.000,00 (trentaquattromilioniottocentomila) per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e di € 3.300.000,00 (tremilioni trecentomila) per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nella regione Basilicata;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 7772 del 22 dicembre 2016, oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2017, con il quale è stata formata la graduatoria definitiva delle domande di agevolazione presentate nel primo giorno utile di apertura del bando;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 1170 del 27 febbraio 2017, con il quale è stabilito che per l'accesso alla garanzia del fondo di garanzia di cui al citato decreto direttoriale del 6 agosto 2015, il soggetto proponente è tenuto a contribuire al finanziamento dello strumento di garanzia per una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, pari al 3,09%, mediante apposito versamento secondo modalità indicate nel decreto medesimo;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTO il programma presentato con domanda di agevolazioni in data 18 ottobre 2016 dall'impresa capofila L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l., classificata Piccola impresa, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 231 - 96012 AVOLA (SR), insieme ai seguenti soggetti co-proponenti:

1. ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l., classificata di Piccola dimensione, con sede in Via Torrione Prolungamento, 55 - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC);
2. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE con sede in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 MESSINA (ME);



CONSIDERATO che le attività istruttorie del *Soggetto gestore* relative al suddetto programma, svolte tenuto conto della posizione assunta dalla domanda nella graduatoria formata con il suddetto decreto direttoriale n. 7772 del 22 dicembre 2016, nonché delle risorse finanziarie disponibili per le regioni meno sviluppate e per quelle in transizione e della riserva in favore delle PMI, si sono concluse con esito positivo e hanno determinato un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a euro 2.336.750,00, di cui euro 2.336.750,00 agevolabili con le risorse destinate alle regioni meno sviluppate ed euro 0,00 agevolabili con le risorse destinate alle regioni in transizione;

VISTO il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il *Ministero*, conferito al soggetto capofila dagli altri soggetti co-proponenti di cui sopra con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

VISTA la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., in data 19 novembre 2018 prot. n. 036966 per il rilascio della documentazione antimafia relativa a L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l.;

VISTA la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., in data 19 novembre 2018 prot. n. 145060 per il rilascio della documentazione antimafia relativa a ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";



VISTO, altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento;

CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione degli aiuti individuali a fronte della richiamata domanda di agevolazione presentata da L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l. in qualità di capofila del progetto congiunto e si è, altresì, provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione dei "Codici Concessione RNA-COR" riportati sul frontespizio del presente decreto;

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che disciplina l'assoggettamento al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto 2 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione del capitolo 7483 per l'anno finanziario 2018, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;



VISTO il decreto 9 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2169 del 9 maggio 2017, con il quale, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del sopra richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, è stato costituito lo strumento finanziario "FCS-PON IC" mediante l'istituzione di un'apposita sezione dedicata della contabilità n. 1201 per l'erogazione del finanziamento agevolato ed al contempo è stata istituita un'apposita sezione della contabilità n. 1726 per l'erogazione del contributo alla spesa a valere sulle risorse del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020 e del Fondo per la crescita sostenibile,

CONSIDERATO che il richiamato decreto direttoriale del 9 maggio 2017 ha ripartito tra le suddette sezioni dedicate delle contabilità n. 1201 e n. 1726 le risorse stanziare con i richiamati decreti del 1° giugno 2016 e dell'8 novembre 2016;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulle predette sezioni dedicate delle contabilità n. 1201 e n. 1726;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni, previste all'articolo 6 del decreto 1 giugno 2016, a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, sono concesse, per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo concernente "*Identificazione di Innovativi Markers Genetici Predittivi di Rischio Cardiovascolare, Metabolico e Oncologico e loro Implicazioni in Ambito Farmacogenetico e Farmacogenomico*", individuato con il numero F/050307/01-03/X32, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2, come di seguito indicato:

1. L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l., C.F. 01282000890, in qualità di soggetto capofila, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 231, 96012 AVOLA (SR), classificata di Piccola dimensione:

a) un finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi ammissibili, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 129.850,00;



b) un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di ricerca industriale pari al 60,00 per cento, per l'importo di € 290.880,00, e per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di sviluppo sperimentale pari al 35,00 per cento, per l'importo di € 57.557,50;

c) una maggiorazione del contributo diretto alla spesa:

- di dieci punti percentuali, pari ad € 64.925,00, sussistendo la condizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 1 giugno 2016;

2. ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l., C.F. 00339320806, con sede legale in Via Torrione Prolungamento, 55 - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC), classificata di Piccola dimensione:

a) un finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi ammissibili, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 166.250,00;

b) un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di ricerca industriale pari al 60,00 per cento, per l'importo di € 366.375,00, e per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di sviluppo sperimentale pari al 35,00 per cento, per l'importo di € 77.218,75;

c) una maggiorazione del contributo diretto alla spesa:

- di dieci punti percentuali, pari ad € 83.125,00, sussistendo la condizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 1 giugno 2016;

3. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE, C.F. 80004070837, con sede legale in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 MESSINA (ME), classificata come Organismo di Ricerca:

a) in luogo del finanziamento agevolato, un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale dei costi ammissibili pari al 3 per cento, per l'importo di € 25.687,50;

b) un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di ricerca industriale pari al 47,00 per cento, per l'importo di € 314.312,50, e per una percentuale nominale dei costi ammissibili per attività di sviluppo sperimentale pari al 22,00 per cento, per l'importo di € 41.250,00;

c) una maggiorazione del contributo diretto alla spesa:

- di dieci punti percentuali, pari ad € 85.625,00, sussistendo la condizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 1 giugno 2016.



2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono determinate nel rispetto delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto in:

- Corso Vittorio Emanuele, 231 - 96012 AVOLA (SR)
- Via Torrione Prolungamento 55 - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC)
- A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO Viale Gazzi - 98100 MESSINA (ME)

ha una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo agevolabile pari ad € 2.336.750,00 distribuito per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

INTERO PROGETTO		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1	Attività di ricerca	1.764.175,00	1.764.175,00	0,00	0,00	
A.2	Attività di sviluppo	572.575,00	572.575,00	0,00	0,00	
Totale generale		2.336.750,00	2.336.750,00	0,00	0,00	0,00

A.1 ATTIVITÀ DI RICERCA		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1.1)	Personale interno	1.083.320,00	1.083.320,00	0,00	0,00	
A.1.2)	Spese generali	352.835,00	352.835,00	0,00	0,00	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
A.1.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.5)	Materiali e forniture	296.020,00	296.020,00	0,00	0,00	
Totale attività di ricerca		1.764.175,00	1.764.175,00	0,00	0,00	



A.2 ATTIVITÀ DI SVILUPPO		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.2.1)	Personale interno	320.560,00	320.560,00	0,00	0,00	
A.2.2)	Spese generali	114.515,00	114.515,00	0,00	0,00	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.5)	Materiali e forniture	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	
Totale attività di sviluppo		572.575,00	572.575,00	0,00	0,00	

L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l. Soggetto capofila		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1	Attività di ricerca	484.800,00	484.800,00	0,00	0,00	
A.2	Attività di sviluppo	164.450,00	164.450,00	0,00	0,00	
Totale generale		649.250,00	649.250,00	0,00	0,00	0,00

A.1 ATTIVITÀ DI RICERCA L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l.		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1.1)	Personale interno	272.320,00	272.320,00	0,00	0,00	
A.1.2)	Spese generali	96.960,00	96.960,00	0,00	0,00	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
A.1.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.5)	Materiali e forniture	83.520,00	83.520,00	0,00	0,00	
Totale attività di ricerca		484.800,00	484.800,00	0,00	0,00	

A.2 ATTIVITÀ DI SVILUPPO L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l.		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.2.1)	Personale interno	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	
A.2.2)	Spese generali	32.890,00	32.890,00	0,00	0,00	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.5)	Materiali e forniture	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Totale attività di sviluppo		164.450,00	164.450,00	0,00	0,00	



ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l.		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1	Attività di ricerca	610.625,00	610.625,00	0,00	0,00	
A.2	Attività di sviluppo	220.625,00	220.625,00	0,00	0,00	
Totale generale		831.250,00	831.250,00	0,00	0,00	0,00

A.1 ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l.		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1.1)	Personale interno	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
A.1.2)	Spese generali	122.125,00	122.125,00	0,00	0,00	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.5)	Materiali e forniture	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
Totale attività di ricerca		610.625,00	610.625,00	0,00	0,00	

A.2 ATTIVITÀ DI SVILUPPO ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l.		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.2.1)	Personale interno	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
A.2.2)	Spese generali	44.125,00	44.125,00	0,00	0,00	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.5)	Materiali e forniture	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
Totale attività di sviluppo		220.625,00	220.625,00	0,00	0,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1	Attività di ricerca	668.750,00	668.750,00	0,00	0,00	
A.2	Attività di sviluppo	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	
Totale generale		856.250,00	856.250,00	0,00	0,00	0,00



A.1 ATTIVITÀ DI RICERCA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.1.1)	Personale interno	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
A.1.2)	Spese generali	133.750,00	133.750,00	0,00	0,00	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.5)	Materiali e forniture	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
Totale attività di ricerca		668.750,00	668.750,00	0,00	0,00	

A.2 ATTIVITÀ DI SVILUPPO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA		TOTALE agevolabile	di cui in regioni meno sviluppate	di cui in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					ammissibili	agevolabili
A.2.1)	Personale interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
A.2.2)	Spese generali	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.5)	Materiali e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale attività di sviluppo		187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	

Art. 3

(Impegni dei Soggetto beneficiari)

1. Il *Soggetto capofila* del progetto congiunto si impegna a:

a) trasmettere, tramite posta elettronica certificata, al *Ministero* ed al *Soggetto gestore*, il presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma digitale da tutti i co-proponenti, entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni;

b) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, e trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto 1 giugno 2016;



c) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto 1 giugno 2016;

d) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto 1 giugno 2016;

e) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni al progetto agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;

f) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata.

2. Ciascuno dei Soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi compreso il capofila, si impegna a:

a) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto 1 giugno 2016, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;

c) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del *Soggetto gestore*, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016;

d) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del *Ministero* nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia;

e) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto 1 giugno 2016, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), dello stesso Decreto;

f) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 1 giugno 2016. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del



regolamento 1303/2013, il *Ministero* potrà stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione dandone apposita comunicazione al soggetto beneficiario;

g) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;

h) garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dal *Ministero*, con provvedimento n. 1328 del 6 marzo 2017 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, citato nelle premesse, per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR;

i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui Regolamento 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto 1 giugno 2016, dall'articolo 10 del decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016 e quelle che saranno fornite dal *Ministero*;

j) garantire il rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

k) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

l) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori dell'area del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;

m) non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni.



Art. 4 (Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto sono rese disponibili presso il *Soggetto gestore* successivamente alla sottoscrizione del presente decreto. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto presentati congiuntamente dal Soggetto capofila. Gli stati di avanzamento del progetto, ad eccezione dell'ultimo, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. La prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento può riguardare anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto 1 giugno 2016, ciascun Soggetto beneficiario, fatta eccezione per gli Organismi di ricerca, gli Spin off ed i liberi professionisti, per tramite del Soggetto capofila, può richiedere il solo finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto di concessione anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o, in alternativa, previo versamento del contributo al finanziamento dello strumento di garanzia, per un quota proporzionale dell'anticipazione richiesta, nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto direttoriale n. 1170 del 27 febbraio 2017 citato nelle premesse.
3. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare dello stesso contributo concesso. Il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 12 del decreto 1 giugno 2016, insieme all'eventuale maggiorazione, qualora spettante, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 1 giugno 2016.
4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Soggetto gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il singolo Soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.



Art. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Ciascun *Soggetto beneficiario* destinatario del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1 del presente decreto è tenuto a rimborsarlo, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di capitale e di interesse, al tasso del 0,16%, in un numero di rate pari a:

1. L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l., C.F. 01282000890: n. 16

2. ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l., C.F. 00339320806: n. 16

3. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE, C.F. 80004070837: n. 0

oltre un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento agevolato e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti alle medesime scadenze delle rate del finanziamento agevolato.

3. Ciascun *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento direttamente al *Soggetto Gestore* secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultimo.

4. Ferma restando la scadenza finale del finanziamento, nel caso in cui la valuta di incasso da parte del singolo *Soggetto beneficiario* della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere; sarà cura di ciascun *Soggetto beneficiario* comunicare, secondo le modalità definite dal *Soggetto gestore*, la data di incasso.

5. Fatta eccezione per quanto specificato al comma 4, nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del *Ministero*, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

6. Ciascun *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si



intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6
(Revoche)

1. Il *Ministero*, anche su proposta del *Soggetto gestore*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, a ciascuno dei *Soggetti beneficiari*, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
 - b) fallimento del singolo *Soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
 - c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto 1 giugno 2016;
 - f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del presente decreto di concessione;
 - g) mancata trasmissione al *Ministero* e al *Soggetto gestore* del presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma digitale da tutti i co-proponenti, entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione;
 - h) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto 1 giugno 2016 per la realizzazione del progetto;
 - i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
 - j) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;



k) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.

2. Le agevolazioni sono inoltre revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, si verifichi la cessazione dell'attività economica delle imprese beneficiarie nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori dell'area del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR.

3. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, le imprese beneficiarie riducano i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) e g), la revoca delle agevolazioni è totale e il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere h) ed i), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

6. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera j), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non ancora restituita.

7. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera k) e ai commi 2 e 3, la revoca è parziale o totale in relazione all'impegno non rispettato.

8. Nel caso di apertura nei confronti di un Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* e comunicata al *Soggetto gestore*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del *Ministero* in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.



Art. 7

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Ciascun Soggetto beneficiario è tenuto a:

a) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi;

b) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore*;

c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal *Ministero*.

2. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, ciascun Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 8

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico



in Roma e ciascuno dei Soggetti beneficiari presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico dei Soggetti beneficiari.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente decreto, pari ad € 1.703.056,25, è posto a carico:

a) per € 296.100,00, relativi al finanziamento agevolato - di cui € 296.100,00 relativi alle regioni meno sviluppate ed € 0,00 relativi alle regioni in transizione - della sezione dedicata della contabilità n. 1201, istituita con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2169 del 9 maggio 2017 richiamato nelle premesse;

b) per € 1.406.956,25, relativi al contributo alla spesa - di cui € 1.406.956,25 relativi alle regioni meno sviluppate ed € 0,00 relativi alle regioni in transizione - della sezione dedicata della contabilità n. 1726, istituita con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2169 del 9 maggio 2017 richiamato nelle premesse;

2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal *Soggetto beneficiario* con firma digitale e dallo stesso restituito, entro dieci giorni dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al Ministero all'indirizzo dgiai.fcs@pec.mise.gov.it e al *Soggetto gestore* all'indirizzo fcs3_istruttoria@pec.unicredit.eu.

3. Qualora il Soggetto beneficiario abbia indicato nell'allegato n. 4 alla domanda di agevolazioni i dati relativi ai bilanci consolidati, il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione, sempre con firma digitale, anche dal legale rappresentante dell'impresa controllante titolare dei bilanci consolidati stessi.

4. Qualora il singolo Soggetto beneficiario sia uno Spin-off, il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione, sempre con firma digitale, anche dai legali rappresentanti dell'*Organismo di ricerca* e degli altri soci diversi dalle persone fisiche del Soggetto beneficiario stesso.

5. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della/e società L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l., ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l., la sussistenza di cause



di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Div. VII/CP/SD

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Sappino)

Il sottoscritto CORRADO CAMPISI, nato a AVOLA (SR) il 16 febbraio 1949, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l., sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

L.C. LABORATORI CAMPISI S.r.l.

Il sottoscritto EDOARDO LAMBERTI CASTRONUOVO, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 12 febbraio 1950, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI S.r.l., sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT.
RAFFAELE DE BLASI S.r.l.

Il sottoscritto SALVATORE CUZZOCREA, nato a GINEVRA - SVIZZERA il 11 marzo 1972, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE, sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.